



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

COPIA

N° 227

OGGETTO: Servizio Tributi-Patrimonio-Rilascio Concessione per utilizzo Portici Comunali interni in data 30.06.2013. Complesso bandistico Città di Priverno.

DATA

20.06.2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Vista la domanda prodotta in data 29.04.2013 prot. n. 6972 dal sig. Vellucci Gaetano nato a Priverno il 10.05.1962 ed ivi residente in via Mole Comuni, in qualità di Presidente del Complesso bandistico Città di Priverno, tendente ad ottenere la concessione temporanea in uso gratuito per l'occupazione dei Portici Comunali interni in data 30.06.2013, dalle ore 16,00 alle ore 19,30 per saggio musicale del complesso bandistico Città di Priverno.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 21.02.2012 con la quale venivano aggiornate le tariffe di rimborso spese per l'utilizzo delle Sale Comunali e spazi espositivi;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 18.06.2013 con la quale si stabiliva il patrocinio dell'Ente con l'uso gratuito dei locali comunali richiesti;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 18/12/2007 con la quale si disciplina il rimborso spese dei servizi comunali erogati per l'utilizzo delle sale comunali e la successiva Deliberazione G.C.n. 324 del 02/12/2008 con la quale venivano stabilite le rispettive modifiche;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27/06/1996, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva disciplinato l'uso delle palestre, impianti sportivi e sale comunali;

Vista la Delib. C.C.n. 63/2003, con cui si disciplinavano le celebrazioni dei matrimoni in strutture comunali con relative tariffe per rimborso spese;

Visto il Dec. Legs. vo n. 267/2000;

C O N C E D E

Al sig. Vellucci Gaetano, in qualità di Presidente del Complesso Bandistico Città di Priverno, di occupare, temporaneamente, in uso gratuito, i Portici Comunali interni in data 30.06.2013, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 per i motivi sopra citati, a condizione che venga mantenuta la pulizia dei locali;

Il concessionario si assumerà la responsabilità relativa ad eventuali danni arrecati alla struttura, arredi e suppellettili a beni pubblici o privati, causati da chiunque acceda ai locali, inoltre, non dovrà permettere per ragioni di sicurezza degli stessi locali l'accesso contemporaneo ad un numero superiore a 99 persone, e vengano salvaguardati i diritti di terzi;.

Il concessionario ha l'obbligo di:

-premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante

la sicurezza dell'impianto elettrico accessorio eventualmente utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990;

-osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
-eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il locale comunale in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;

-utilizzare la sala in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

-custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o locali comunali nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio Comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza il locale in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento vigente.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.

f.to DOTT. Luigi Pilone

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **25 GIU.2013**

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773-912219).

Priverno, lì 20.06.2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.

f.to Dott. Luigi Pilone

E' copia conforme all'originale

Priverno, lì 20.06.2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.

dott. Luigi Pilone